

XXXIX^a TORNATA

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 1929 - Anno VII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 1520
Convocazione del Senato a domicilio	1548
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Disciplina della esecuzione degli Inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici »	1520
« Ordinamento della Milizia portuaria »	1520
« Provvedimenti a favore del naviglio mercantile nazionale »	1524
« Passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero della pubblica istruzione »	1525
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, in tema di liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito fra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza »	1527
« Provvedimenti per l'Istituto nazionale delle case degli impiegati statali (I.N.C.I.S.) »	1527
« Norme sulla costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore legale »	1529
« Rinvio della prima esposizione quadriennale d'arte in Roma »	1529
« Convenzione modificativa di quelle vigenti col « Lloyd Triestino », per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente »	1529
« Legge organica sulla produzione zootecnica »	1530
« Soppressione dell'Ente autonomo portuale di Rimini »	1535
« Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli »	1535
« Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca »	1539
« Provvedimenti in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio del giugno 1929 »	1540

« Trattamento tributario degli atti da prodursi agli uffici del pubblico registro automobilistico e delega al Governo del Re della facoltà di coordinare le disposizioni concernenti il pubblico registro automobilistico con quelle di altre leggi »	1541
« Estensione alle isole italiane dell'Egeo delle leggi concernenti l'esercizio delle assicurazioni private »	1542
« Norme e sanzioni relative alla spedizione di campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali »	1543
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873 concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico »	1544
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale « Migiurtinia »	1544
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto italiano di credito fondiario ad emettere cartelle fondiarie con vincolo di mutui stipulati a saggio di interesse diverso da quello delle cartelle »	1544
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	1545, 1547

La seduta è aperta alle ore 15,30.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; i sottosegretari di Stato per la marina, per i lavori pubblici, per le finanze, per le colonie e per la guerra.

MARCELLO, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Barzilai per giorni 1; Bergamasco per giorni 4; Brusati Ugo per giorni 1; Casanuova per giorni 4; Cito Filomarino per giorni 1; Corbino per giorni 1; De Tullio per giorni 1; Pavia per giorni 1; Salvago Raggi per giorni 5; Tamassia per giorni 1; Varisco per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Approvazione del disegno di legge: « Disciplina della esecuzione degli Inni Nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici » (N. 215-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della esecuzione degli Inni Nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici ».

Domando al Governo se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti Roberto di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI ROBERTO, *segretario*, legge.
(V. Stampato N. 215-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Procederemo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nei locali destinati a pubblico spettacolo o a pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici la *Marcia Reale* e l'*Inno Giovinezza* possono essere eseguiti soltanto nei giorni seguenti:

8 gennaio - Genetliaco di S. M. la Regina;

23 marzo - Data di fondazione dei Fasci italiani di combattimento;

21 aprile - Natale di Roma e festa del lavoro;

24 maggio - Anniversario della dichiarazione di guerra;

prima domenica di giugno - Celebrazione dello Statuto;

15 settembre - Genetliaco di S. A. R. il Principe Ereditario;

20 settembre - Anniversario della entrata dell'esercito italiano in Roma;

28 ottobre - Anniversario della Marcia su Roma;

4 novembre - Anniversario della Vittoria;

11 novembre - Genetliaco di S. M. il Re.

(Approvato).

Art. 2.

Nei locali e negli esercizi anzidetti, la *Marcia Reale* e l'*Inno Giovinezza* possono altresì essere eseguiti quando siano presenti: S. M. il Re; S. M. la Regina; i Reali Principi; il Capo del Governo; un membro del Governo in rappresentanza di questo; il Presidente del Senato del Regno, il Presidente della Camera dei deputati, o i loro delegati ufficiali; il Segretario del Partito nazionale fascista.

(Approvato).

Art. 3.

I trasgressori alle disposizioni della presente legge saranno puniti con una ammenda fino a lire 3.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ordinamento della milizia portuaria » (N. 182).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della milizia portuaria ».

Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti Roberto di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI ROBERTO, *segretario*, legge.
(V. Stampato N. 182).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Procederemo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 e 16 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, numero 2073, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1483, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — È istituita la Milizia portuaria, specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che svolge la propria attività nell'ambito di alcuni porti principali ed in quei tratti del litorale del Regno, dove se ne dimostri la necessità, per i servizi di cui all'articolo 10.

Art. 4. — Al personale della Milizia portuaria spetta il trattamento di previdenza stabilito dalla convenzione 12 luglio 1928, stipulata con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e resa esecutiva con Regio decreto 24 dicembre 1928, n. 3408.

Art. 5. — La Milizia portuaria dipende disciplinarmente dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Per l'impiego tecnico dipende dal Ministero delle comunicazioni o dalle competenti autorità militari o di pubblica sicurezza, rispettivamente, secondo i criteri di massima fissati dai comma *a)* e *b)* dell'articolo 10.

Le ispezioni di carattere disciplinare sono devolute al Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che agirà in accordo col ministro delle comunicazioni.

Art. 6. — La Milizia portuaria ha il seguente ordinamento:

un Comando di gruppo legioni di Milizia portuaria;

due legioni di Milizia portuaria.

Art. 7. — Il Comando del gruppo legioni di Milizia portuaria è devoluto ad un console generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, coadiuvato da un console Capo di Stato Maggiore, da un ufficiale superiore e da un ufficiale inferiore, rispettivamente con le attribuzioni di Capo ufficio di amministrazione e di ufficiale addetto.

Art. 8. — Le sedi di Comandi di legione sono le seguenti:

- I Legione, Genova
- II Legione, Napoli.

Previa autorizzazione del ministro delle comunicazioni, di concerto col ministro dell'interno, entro i limiti dell'organico di cui all'articolo 9, il Comando gruppo legioni portuarie potrà disporre la costituzione, soppressione, fusione o trasferimento di distaccamenti permanenti od eventuali, di forza variabile, in relazione alla esigenza del servizio.

La prima legione funziona anche da centro di reclutamento, d'istruzione e rifornimento. Presso di essa è costituito un deposito ufficiali, graduati e militi.

Art. 9. — L'organico della Milizia portuaria è quello riportato dai seguenti quadri:

UFFICIALI.

Grado	5° - Console generale	N.	1
»	6° - Consoli	»	4
»	8° - Seniori	»	4
»	9° - Centurioni	»	10
»	10° - Capi manipolo	»	17
			N. 36

SOTTUFFICIALI E MILITI.

Marescialli maggiori	N.	2
Marescialli capi	»	2
Marescialli	»	3
Capisquadra	»	17
Vice capisquadra	»	20
Militi scelti	»	20
Militi ed allievi militi	»	554
		N. 618

Art. 10. — La Milizia portuaria sarà impiegata:

a) nel servizio di polizia marittima e portuale nei porti e lungo il litorale marittimo sia a terra che a mare.

b) nei servizi complementari di polizia militare e di polizia ordinaria.

Art. 12. — La Milizia portuaria, nell'ambito dei servizi ad essa affidati, ha funzioni vere e

proprie di pubblica sicurezza ed esercita funzioni di polizia giudiziaria.

Gli ufficiali e sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria. I militi scelti e i militi sono agenti di polizia giudiziaria.

Art. 15. — Il servizio militare della Milizia portuaria equivale ad ogni effetto come servizio militare di leva.

Tuttavia coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia portuaria.

Il quantitativo annuo da trarsi mediante arruolamento dai contingenti annui della leva di terra e della leva di mare per i bisogni della Milizia portuaria non potrà superare i 500 uomini e sarà determinata proporzionalmente alla forza bilanciata dell'Esercito e della Marina. Ove il fabbisogno sia maggiore, il quantitativo massimo sarà determinato annualmente dal Capo del Governo e dal Ministro delle comunicazioni, d'accordo coi Ministri per la guerra e per la marina.

I militari di leva arruolati nella Milizia portuaria, figureranno, nei ruoli del Regio esercito, collocati a disposizione della Milizia portuaria, e la loro posizione militare, dal giorno del collocamento a disposizione, è regolata esclusivamente dalle norme vigenti per la Milizia portuaria.

Art. 16. — Tutte le spese per il funzionamento della Milizia portuaria sono a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) e non dovranno superare gli stanziamenti autorizzati per la Milizia predetta nell'esercizio 1927-1928.

(Approvato).

Art. 2.

Agli ufficiali della Milizia portuaria sono dovuti gli assegni e le competenze speciali, ordinarie ed eventuali, degli ufficiali della Milizia forestale, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione per questi stabilite, ad eccezione dell'indennità cavalli.

Agli ufficiali della Milizia portuaria si applicano le disposizioni contenute nel Regio decreto 3 agosto 1928, n. 1886, riguardanti le indennità

di alloggio agli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri.

(Approvato).

Art. 3.

Ai marescialli maggiori, marescialli capi, maresciali, capisquadra, vice capisquadra, militi scelti e militi sono dovuti gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare, l'indennità caro viveri, l'indennità mensile di alloggio nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite per l'Arma dei carabinieri Reali, rispettivamente per i marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, brigadieri, e vice brigadieri, appuntati e carabinieri, ad eccezione dell'indennità militare speciale, la quale è sostituita dall'indennità giornaliera di Milizia portuaria nella misura unica di L. 3,50.

Agli allievi militi spetta la paga giornaliera di lire 10,50.

Ai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, capisquadra, vice capisquadra, militi scelti e militi, non ammogliati che non fruiscono di alloggio in locali demaniali, è corrisposta l'indennità di alloggio di lire 50 mensili.

(Approvato).

Art. 4.

Al personale cui è affidato speciale incarico di radiotelegrafista, conducente di automezzi, verrà corrisposta una indennità di carica speciale giornaliera fissa di lire 1,25. Detto personale non può superare il quattro per cento della forza organica dei capisquadra, vice capisquadra, militi scelti e militi.

(Approvato).

Art. 5.

Per le indennità di viaggio, di missione e di trasferimento per i sottufficiali, militi scelti, militi ed allievi militi, si applicano le disposizioni degli articoli 199 e 202 del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, intendendosi corrispondenti ai gradi di brigadiere e vice brigadiere quelli di caposquadra e di vice caposquadra.

(Approvato).

Art. 6.

Quando gli appartenenti alla Milizia portuaria, a richiesta dell'autorità politica, sono im-

piegati per la tutela dell'ordine pubblico, hanno diritto alla corresponsione della indennità per il servizio di pubblica sicurezza, nella misura e con le norme stabilite per i militi dell'Arma dei Reali carabinieri.

(Approvato).

Art. 7.

L'ammissione degli ufficiali nella Milizia portuaria sarà effettuata col grado di capo manipolo, mediante bando di concorso, con le norme e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Per conseguire la conferma alla nomina definitiva a capo manipolo, gli aspiranti dovranno compiere con esito favorevole un periodo di esperimento di mesi sei presso le legioni, che potrà essere prorogato di altri sei mesi a giudizio del comandante il gruppo legioni, previo rapporto del rispettivo comandante di legione.

(Approvato).

Art. 8.

Il reclutamento degli allievi militi sarà effettuato con bando di arruolamento del comandante il gruppo legioni portuarie.

Gli allievi militi contraggono la ferma obbligatoria di anni tre e saranno nominati militi dopo un periodo di esperimento di mesi tre. Gli allievi non riconosciuti idonei saranno prosciolti dalla ferma, salvi gli obblighi della rispettiva classe di leva.

(Approvato).

Art. 9.

Allo scadere della ferma obbligatoria, i militi, militi scelti, vice capisquadra, capi squadra, marescialli, marescialli capi e marescialli maggiori possono essere raffermati.

Sono ammesse tre successive rafferme di anni tre ciascuna, dopo le quali le rafferme saranno annuali.

Per essere ammessi a ciascuna rafferma, i militi, militi scelti, vice capisquadra, capisquadra, marescialli, marescialli capi e marescialli maggiori, debbono aver tenuto regolare condotta, dato prova di capacità tecnica e debbono essere riconosciuti fisicamente idonei a continuare il servizio.

Per i sottufficiali, militi scelti e militi in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, la ferma obbligatoria decorre dalla data di ammissione nella Milizia portuaria.

Il periodo di servizio già prestato dai detti sottufficiali, militi scelti e militi, alla data di pubblicazione della presente legge, in eccedenza alla ferma obbligatoria, sarà considerato valido agli effetti della rafferma.

I premi di rafferma da corrisondersi sono:

lire tremila al termine della prima rafferma;

lire duemila al termine della seconda rafferma;

lire mille al termine della terza rafferma.

(Approvato)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 10.

Nella prima formazione dei quadri degli ufficiali, i posti dei vari gradi saranno conferiti agli ufficiali che si trovano in servizio nella Milizia portuaria alla data di pubblicazione della presente legge, con il grado da ciascuno di essi rivestito.

(Approvato).

Art. 11.

Nella prima formazione dei ruoli dei marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, capisquadra, vice capisquadra, militi scelti e militi, i posti saranno conferiti dal ministro delle comunicazioni agli appartenenti alla Milizia portuaria in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, con il grado da ciascuno di essi rivestito, sentita apposita Commissione presieduta dal comandante del gruppo legioni portuarie.

(Approvato).

Art. 12.

Il tempo trascorso in servizio nella Milizia portuaria anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge dagli appartenenti alla Milizia portuaria, confermati ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11, è utile agli effetti

della determinazione degli aumenti periodici degli stipendi e delle paghe.

(Approvato).

Art. 13.

Gli ufficiali confermati ai sensi del precedente articolo 10, provenienti dagli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo e dagli impiegati di ruolo dello Stato, conservano il trattamento di quiescenza al quale avevano precedentemente diritto, restando esclusi da quello di previdenza, speciale per la Milizia portuaria stabilito dall'art. 4 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, modificato con l'articolo 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Con decreto Reale su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto coi Ministri per gli affari dell'interno, per la giustizia, e gli affari del culto, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici, verranno emanate le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

Le norme di applicazione della presente legge, nei soli riguardi al trattamento economico agli appartenenti alla Milizia portuaria, saranno emanate con decreto del ministro delle comunicazioni di concerto col ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio in conseguenza delle disposizioni della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore del naviglio mercantile nazionale» (N. 223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedi-

menti a favore del naviglio mercantile nazionale».

Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti Roberto di darne lettura.

BISCARETTI ROBERTO, *segretario*, legge.
(V. *Stampato* N. 223).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono concessi agli armatori nazionali, per l'armamento di nuove navi mercantili, impostate in Italia dopo l'entrata in vigore della presente legge e varate entro il 30 giugno 1938, i compensi e le agevolazioni fiscali indicati nei seguenti articoli.

(Approvato).

Art. 2.

Il compenso di armamento di ogni nave è commisurato, secondo le percentuali indicate nella seguente tabella, alla velocità della nave ed ai compensi di costruzione che, in applicazione al Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2794, dovrebbero corrispondersi per la costruzione in Italia di tutte le parti della nave stessa.

Velocità miglia	Compenso di armamento (*)
14 a 15 escluse	30
15 a 16 »	35
16 a 17 »	40
17 a 18 »	45
18 a 19 »	50
19 a 20 »	56
20 a 21 »	63
21 a 22 »	72
22 a 23 »	82
23 a 24 »	95
24 a 25 »	115
25 a 26 »	135
26 a 27 »	180
27 ed oltre	235

(*) Percentuale del compenso di costruzione per scafo, apparato motore ed apparecchi ausiliari.

(Approvato).

Art. 3.

La velocità della nave considerata nella tabella dell'articolo precedente è quella media accertata in una prova in mare della durata di nove ore continue al dislocamento, al principio della prova, corrispondente alla linea regolamentare di bordo libero, estivo, diminuito della metà della portata lorda.

L'assetto della nave nella prova sarà quello normale per garantire le condizioni di buona navigazione.

Durante le ultime tre ore dell'accennata prova, saranno eseguiti gli accertamenti dello sviluppo di potenza e del consumo di combustibile agli effetti della determinazione del compenso di costruzione dell'apparato motore di cui è dotata la nave.

(Approvato).

Art. 4.

Per le navi, che hanno usufruito del beneficio del compenso di armamento, di cui nella presente legge, la durata dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, di cui all'art. 8 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, è estesa ai primi 10 anni di esercizio effettivo.

(Approvato).

Art. 5.

Il compenso di armamento e la maggior durata dell'esonero dalla imposta di ricchezza mobile sono subordinati all'adempimento delle condizioni stabilite negli articoli 9 e 11 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, per i compensi di costruzione. Essi sono revocati, e le somme corrispondenti devono essere versate all'Erario dai proprietari delle navi, quando si verificasse uno qualunque dei casi accennati nei medesimi articoli che portino la perdita dei compensi di costruzione. Così pure il compenso di armamento e la maggior durata dell'esonero dalla imposta di ricchezza mobile sono revocati, e le somme corrispondenti devono essere versate all'Erario dai proprietari, quando le navi che ne hanno usufruito vengano destinate a servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile o quando, avendo raggiunto alle prove velocità inferiore a 18 miglia, siano destinate a servizi marittimi sovvenzionati di carattere utile.

(Approvato).

Art. 6.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sui fondi autorizzati con l'articolo 17 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 865.

(Approvato).

Art. 7.

L'ammissione al compenso di armamento viene concessa ad insindacabile giudizio del ministro per le comunicazioni, sulle domande degli armatori presentate dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, e nei limiti dei fondi autorizzati come al precedente art. 6.

La liquidazione finale del compenso di armamento è eseguita subito dopo l'entrata in servizio effettivo della nave e dopo la liquidazione dei compensi di costruzione.

È data facoltà all'Amministrazione di concedere, su richiesta degli armatori, anticipi sul compenso di armamento calcolato sui dati della dichiarazione di costruzione. Tali anticipi saranno corrisposti nella stessa misura e con le stesse condizioni stabilite, per gli anticipi sul compenso di costruzione dello scafo, dall'ultimo comma dell'articolo 13 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 865.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero della pubblica istruzione » (N. 235).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero della pubblica istruzione ».

Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti Roberto di darne lettura.

BISCARETTI ROBERTO, segretario, legge. (V. *Stampato* N. 235).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Regio Istituto superiore navale di Napoli e gli Istituti nautici dipendenti dal Ministero della marina passano nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 2.

Al Ministero per la pubblica istruzione competono tutte le facoltà spettanti, in virtù delle disposizioni vigenti o di convenzioni, al Ministero della marina circa gli Istituti di cui al precedente articolo, nonché la vigilanza sugli Istituti nautici non governativi sottoposti a quella del Ministero della marina.

(Approvato).

Art. 3.

Tutti i fondi compresi, sia nella parte ordinaria sia in quella straordinaria, ancorché in conto residui, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, stanziati per gli Istituti di cui all'articolo 1, saranno trasportati, anche se non costituiscono separati capitoli di spesa, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per la marina.

Il patrimonio immobiliare degli Istituti predetti e quanto è ad essi assegnato di fabbricati e di terreni, di suppellettile scientifica, tecnica, didattica e libraria, rimane integralmente destinato al servizio degli Istituti medesimi.

(Approvato).

Art. 4.

Per il funzionamento dei servizi inerenti all'Amministrazione degli Istituti di cui all'articolo 1 è autorizzato il distacco al Ministero della pubblica istruzione del personale addetto all'Ufficio istruzione nautica del Ministero della marina.

Il distacco del personale predetto presso il Ministero della pubblica istruzione cesserà con l'attuazione delle tabelle organiche di cui al successivo articolo 5.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta dei Ministri per la pubblica istruzione e per la marina, di concerto con quello delle finanze, sarà provveduto alle variazioni delle tabelle organiche del personale delle Amministrazioni centrali della pubblica istruzione e della marina.

I posti da aumentare nel ruolo del Ministero della pubblica istruzione dovranno corrispondere, così nel complesso come nei singoli gradi, al numero di quelli che, per effetto del passaggio dei funzionari di cui all'articolo 4, si sopprimeranno nel ruolo del Ministero della marina.

(Approvato).

Art. 6.

Il Consiglio superiore dell'istruzione nautica e la Giunta di esso sono soppressi. Le attribuzioni relative sono trasferite al Consiglio superiore di pubblica istruzione nel quale all'atto del trapasso verrà creata una sesta sezione composta di 5 membri.

I membri della sezione predetta saranno scelti due fra rappresentanti del Ministero della marina, due fra industriali e uno fra il personale direttivo o insegnante dei Regi Istituti di cui all'articolo 1.

In seno alla sezione è costituito un Comitato esecutivo composto del presidente della sezione e di due consiglieri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

Al Comitato sono deferite tutte le attribuzioni attualmente spettanti alla Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione nautica.

(Approvato).

Art. 7.

Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate con decreto Reale di concerto tra il Ministro della pubblica istruzione e quello della marina. È abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge, la quale entrerà in vigore a decorrere dal 16 ottobre 1929.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, in tema di liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito fra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » (N. 191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, in tema di liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito fra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti Roberto di darne lettura.

BISCARETTI ROBERTO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, in tema di liquidazione di assegni di riposo ad onere ripartito tra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'Istituto nazionale delle case degli impiegati statali (I.N.C.I.S.) » (N. 195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'Istituto nazionale delle case degli impiegati statali (I. N. C. I. S.) ».

Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti Roberto di darne lettura.

BISCARETTI ROBERTO, segretario, legge.
(V. Stampato, N. 195).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'autorizzazione conferita agli Istituti di credito fondiario con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 934, di concedere mutui in cartelle fondiarie all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, è estesa agli Istituti stessi per la concessione di mutui in contanti.

Il saggio d'interesse di detti mutui in contanti, ai quali sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 del citato Regio decreto, non potrà superare il 6 per cento.

(Approvato).

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere — ratizzandoli in due anni — mutui all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per l'ammontare di quindici milioni, all'interesse del 6 per cento all'anno, ammortizzabili in cinquant'anni.

Detta cifra è da calcolare in conto della somma di lire cinquecento milioni, di cui all'articolo 32 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263.

Per quanto non regolato dal presente articolo, si applicano, agli indicati mutui per l'importo di quindici milioni, le disposizioni vigenti per quelli che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Gli enti autorizzati a finanziare l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali hanno facoltà — anche prima della formale concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti — di versare in tutto o in parte le somme consentite, in conto corrente presso un Istituto pubblico di credito designato dall'Istituto nazionale mutuatario, con l'assenso

del ministro delle finanze, che determinerà anche il saggio d'interesse.

L'importo complessivo dei depositi in conto corrente non potrà eccedere la somma di quindici milioni.

Il conto corrente sarà intestato all'Istituto nazionale e la Cassa depositi e prestiti, mano mano che disporrà i pagamenti sui mutui concessi, dopo la prestazione delle prescritte garanzie, eseguirà, nell'interesse dell'Istituto medesimo i prelevamenti per corrispondente somma, facendone versare l'ammontare alla tesoreria centrale ovvero alla competente sezione di Regia tesoreria provinciale.

Con decorrenza dalla data del versamento in conto corrente la Cassa depositi e prestiti accrediterà, per ciascun mutuo concesso, a favore dell'ente finanziatore, gli interessi al tasso di concessione del mutuo stesso, da capitalizzarsi, alla fine di ogni anno, a termine dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Gli interessi spettanti sul conto corrente a favore dell'Istituto nazionale, saranno, dall'Istituto di credito correntista, versati all'ente finanziatore a diminuzione degli interessi da capitalizzarsi ai sensi del disposto dal precedente comma.

(Approvato).

Art. 4.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è autorizzato a costruire case nella Colonia della Somalia, fino all'importo massimo di tre milioni di lire, avvalendosi della somma assegnatagli in virtù del Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 90.

L'Istituto potrà estendere la sua attività anche nelle altre Colonie, per la costruzione di case entro i limiti di spesa da stabilirsi dal ministro delle finanze.

In ciascuna Colonia il governatore ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'Istituto nazionale.

Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno stabilite con decreto del ministro delle finanze; di concerto con quello delle colonie.

(Approvato).

Art. 5.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Col regolamento da emanarsi per l'esecuzione del citato Regio decreto saranno stabilite le norme relative alla decorrenza ed alla cessazione dei canoni d'affitto e sarà anche determinato in quali casi e per quale periodo di tempo l'alloggio concesso all'impiegato possa essere mantenuto ad uso personale, dopo il suo collocamento a riposo, o ad uso della vedova o dei figli minorenni, in caso di sua morte.

(Approvato).

Art. 6.

In caso di mancato pagamento delle rate di affitto da parte dei conduttori di negozi di proprietà dell'Istituto, questo è autorizzato a valersi della speciale procedura stabilita con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1247, a favore degli Istituti per le case popolari.

(Approvato).

Art. 7.

Il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, in caso di urgenza, e salvo ratifica da parte del Comitato centrale, ha facoltà di disporre spese di ordinaria amministrazione nel limite di lire ventimila, per ciascun titolo.

(Approvato).

Art. 8.

All'articolo 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 509, è aggiunto il seguente comma:

« L'Istituto ha facoltà di concedere non più di cinque alloggi ai propri impiegati ».

(Approvato).

Art. 9.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore legale » (N. 211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore legale ».

Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti Roberto di darne lettura.

BISCARETTI ROBERTO, segretario, legge. (V. Stampato N. 211).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, è aggiunto, dopo il terzo, il seguente comma:

« Conservano la carica di membri della Commissione esaminatrice i procuratori di cui al precedente comma, i quali, dopo la nomina, abbiano cessato di appartenere alla Commissione Reale dei procuratori che li designò; ma è in facoltà del Ministro per la giustizia di sostituirli con altri procuratori di sua libera scelta ».

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Rinvio della prima esposizione quadriennale d'arte in Roma » (N. 212).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rinvio della

prima esposizione quadriennale d'arte in Roma ».

Prego l'onorevole senatore segretario Biscaretti Roberto di darne lettura.

BISCARETTI ROBERTO, segretario:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1923, n. 2229, è sostituito dal seguente:

« La Esposizione quadriennale nazionale di arte di Roma sarà tenuta nell'anno 1931, ed, in seguito, ogni quattro anni ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione. Nessuno domandando la parola, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convenzione modificativa di quelle vigenti col Lloyd Triestino, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente » (N. 224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione modificativa di quelle vigenti col Lloyd Triestino, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È approvata l'unita Convenzione in data 22 febbraio 1929-VII modificativa di quelle stipulate alle date 22 febbraio 1926 e 7 febbraio 1928 con la Società di Navigazione « Lloyd Triestino », sedente in Trieste, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Legge organica sulla produzione zootecnica » (N. 225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Legge organica sulla produzione zootecnica ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge. (V. Stampato N. 225).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

INCORAGGIAMENTI ALLA PRODUZIONE BOVINA, OVINA E SUINA.

Art. 1.

Allo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione bovina, ovina e suina, il Ministero dell'economia nazionale incoraggia l'attuazione in ogni provincia del Regno di un programma organico e metodico di attività deliberato dal Consiglio provinciale dell'economia, sulle proposte della Cattedra ambulante di agricoltura, alla quale è inoltre affidata l'esecuzione del programma stesso.

Le iniziative per le quali è ammesso il contributo dello Stato sono le seguenti:

a) impianto e funzionamento di pubbliche stazioni di monta dotate di ottimi riproduttori che si riconoscano idonei al miglioramento della produzione locale sulla base di un razionale indirizzo preventivamente tracciato;

b) selezione e razionale allevamento di scelti nuclei di riproduttori;

c) istituzione di libri genealogici;

d) introduzione e diffusione della coltivazione delle piante foraggere e conservazione dei foraggi mediante l'insilamento;

e) diffusione della pratica applicazione dei principi fisiologici ed economici intorno alla razionale alimentazione del bestiame;

f) rassegne e concorsi zootecnici ove siano in rapporto di stretta dipendenza con l'attuazione delle altre iniziative comprese nel programma di attività e risultino quindi indispensabili per il buon esito di quest'ultimo;

g) prove e concorsi di reddito diretti alla selezione funzionale del bestiame;

h) alpeggio di giovani riproduttori provenienti da nuclei già selezionati.

(Approvato).

Art. 2.

L'azione integratrice del Ministero dell'economia nazionale, nei limiti dei fondi disponibili, si svolge in relazione alle condizioni ed ai bisogni della zootecnica delle singole provincie, avuto anche riguardo alla entità del contributo delle istituzioni locali.

(Approvato).

Art. 3.

Il programma di cui al 1° comma dell'articolo 1 sarà formulato, con carattere di continuità, dalla Cattedra ambulante di agricoltura e deliberato in apposita adunanza della Sezione agricola e forestale del Consiglio dell'economia, che lo trasmetterà al Ministero per la definitiva approvazione, corredandolo con la indicazione dell'ammontare dei contributi propri, e di altri enti locali interessati.

Ogni altra iniziativa che non sia compresa nel programma di cui sopra, non potrà beneficiare di alcun contributo da parte del Ministero dell'economia.

Il Ministero dell'economia nazionale attua direttamente ogni iniziativa di carattere generale che sia ritenuta utile per completare e rendere maggiormente efficaci le iniziative di cui al 2° comma dell'art. 1.

(Approvato).

Art. 4.

È vietato a chiunque di tenere a qualsiasi titolo maschi bovini interi di età superiore a quella prescritta dai regolamenti di cui al seguente articolo e che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata.

Il servizio di approvazione dei tori e la relativa vigilanza sono affidati ai Consigli provinciali dell'economia.

(Approvato).

Art. 5.

I regolamenti per la graduale applicazione della precedente disposizione, compilati dai Consigli provinciali dell'economia e soggetti all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, comprenderanno speciali norme relative all'età dei maschi interi da approvare, alle razze, alla tassa di monta, nonchè ogni misura atta ad impedire che i soggetti non approvati siano destinati alla monta.

Dei soggetti non approvati, quando non sia provveduto alla macellazione, sarà sempre prescritta la castrazione.

L'approvazione potrà valere anche per una limitata zona della provincia.

I regolamenti potranno prevedere l'applicazione di un diritto fisso per ogni bovino visitato, il cui provento sarà devoluto esclusivamente al funzionamento del servizio di approvazione ed alla vigilanza relativa.

(Approvato).

Art. 6.

La Commissione locale di approvazione sarà, in ciascuna provincia, costituita del Reggente della Sezione zootecnica della Cattedra ambulante di agricoltura, o di altro Reggente all'uopo delegato, del veterinario condotto del comune o del Consorzio dei comuni nei quali debbano essere effettuate le visite e di un allevatore designato dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori.

Una Commissione provinciale, composta del Direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, del veterinario provinciale, e di un allevatore designato dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori, oltre a concretare l'indirizzo generale da seguire nelle operazioni di visita, deciderà inappellabilmente, in merito agli eventuali ricorsi contro le deliberazioni delle Commissioni locali.

(Approvato).

Art. 7.

Nelle provincie in cui il numero complessivo dei tori approvati risulti inadeguato alle esigenze della produzione bovina locale, i prefetti, quando ne sia fatta richiesta motivata dai Consigli provinciali dell'economia, su parere

o proposta della Cattedra ambulante di agricoltura, potranno prescrivere la costituzione dei Consorzi obbligatori di allevatori, aventi lo scopo di provvedere all'acquisto ed al mantenimento di altri tori, riconosciuti idonei, fino al raggiungimento del numero minimo prestabilito per ciascun territorio comunale, dagli stessi Consigli dell'economia.

Le spese di funzionamento dei Consorzi saranno ripartite fra gli allevatori consorziati in proporzione alle bovine da ciascuno di essi possedute.

Con speciale regolamento, proposto dal Consiglio dell'economia approvato dal ministro dell'economia nazionale d'intesa con quello della giustizia, saranno stabilite le norme per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio e in generale per quanto concerne l'azione che il Consorzio stesso può esplicare in relazione ai suoi fini.

(Approvato).

Art. 8.

Le contravvenzioni alla disposizione prevista nell'art. 4 sono punite con l'ammenda da lire 100 a lire 500, estensibile, in caso di recidiva, fino a lire 1000.

Per la inosservanza di disposizioni stabilite nei regolamenti di cui agli articoli 5 e 7 potrà essere comminata, nei regolamenti stessi la pena dell'ammenda, in misura non superiore ai limiti fissati nel comma precedente.

Il contravventore è ammesso a far domanda di oblazione.

Sulla domanda provvede il prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia, il quale determina, discrezionalmente, la somma da pagare a titolo di oblazione, entro i limiti dell'ammenda.

La domanda per oblazione non è ammessa in caso di recidiva. Il provento dell'ammenda o dell'oblazione sarà devoluto per un terzo allo scopritore della infrazione.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per assicurare al servizio di visita dei tori il provento residuale delle contravvenzioni e delle oblazioni di cui al precedente comma.

(Approvato).

INCORAGGIAMENTI
ALLA PRODUZIONE EQUINA.

Art. 9.

L'azione direttiva ed integratrice che il Ministero dell'economia nazionale è chiamato a svolgere per favorire l'incremento ed il miglioramento della ippicoltura, nell'intento di renderla meglio rispondente alle necessità agricole, commerciali e militari del paese, è diretta ad imprimere uniformità di caratteri e di tipo alla produzione delle diverse zone ippiche, sulla base di indirizzi razionali e costanti preventivamente tracciati.

Per conseguire tale scopo, il Ministero provvede, direttamente, od a mezzo delle istituzioni locali, mediante adeguati finanziamenti, alla attuazione delle seguenti iniziative:

1° selezione e premiazioni:

a) di cavalle fattrici riconosciute particolarmente idonee alla produzione di cavalli e di muli per l'esercito;

b) di asine fattrici appartenenti alle razze di maggior pregio;

c) di puledri interi e di puledre nate da cavalle o da asine selezionate, che diano affidamento di diventare buoni riproduttori;

2° impianto di pubbliche stazioni di monta cavalline ed asinine, dotate di stalloni miglioratori;

3° premiazione dei migliori asini e cavalli stalloni, funzionanti in pubbliche stazioni di monta;

4° impianto e funzionamento dei libri genealogici per la iscrizione dei riproduttori cavallini e asinini selezionati.

5° cessione a prezzo di favore di stalloni, tratti dai depositi di allevamento quadrupedi;

6° rassegne dirette alla selezione dei soggetti da allevamento, e dei riproduttori adulti, in stretta correlazione con l'attuazione delle iniziative di cui sopra.

7° corse e concorsi ippici, e gare funzionali.
(Approvato).

Art. 10.

Le iniziative di cui al precedente articolo, quando siano direttamente attuate dal Ministero dell'economia nazionale, dovranno essere contenute in un programma organico che abbia

carattere di continuità e di metodo, e sia formulato di concerto col Ministero della guerra.

Le iniziative, attuate a mezzo delle istituzioni locali, e con contributo statale, dovranno riportare la preventiva approvazione del Ministero dell'economia nazionale, e rivestire analogo carattere di continuità e di metodo.

(Approvato).

Art. 11.

Ai Consorzi di allevatori possono essere ceduti a prezzo di favore, per la monta di fattrici dei soci e di terzi, stalloni provenienti dai depositi di allevamento quadrupedi, ed accordate sovvenzioni per l'acquisto di asini e cavalli stalloni che siano riconosciuti idonei al miglioramento della produzione locale, secondo l'indirizzo ippico seguito nella zona.

La concessione dei benefici di cui al precedente comma sarà subordinata al riconoscimento della regolarità di costituzione dei Consorzi e della efficienza e continuità del loro funzionamento.

(Approvato).

Art. 12.

Benefici analoghi a quelli previsti nel primo comma del precedente articolo potranno essere concessi ai Consorzi di allevatori, che si propongano di impiantare o di gestire stazioni di monta pubblica allo scopo di sostituire gradatamente e metodicamente, le stazioni dipendenti dai depositi cavalli stalloni in base ad una Convenzione tecnico-finanziaria, da stipularsi col Ministero dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 13.

L'intervento del Ministero dell'economia nazionale alle manifestazioni ippiche (corse, concorsi ippici, e gare funzionali), quando a siffatte manifestazioni non provveda direttamente esso stesso, si esplica esclusivamente attraverso il Jockey Club Italiano, la Società degli Steeple Chases d'Italia, la Società per il cavallo italiano da sella e la Unione Ippica Italiana per le corse al trotto, nella rispettiva competenza, e secondo programmi aventi ca-

rattere di continuità e di metodo, preventivamente approvati.

Le istituzioni anzidette sono soggette al controllo tecnico del Ministero dell'economia nazionale, il quale ha diritto ad un proprio rappresentante nei rispettivi organi direttivi.

(Approvato).

Art. 14.

I cavalli stalloni e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere adibiti al salto di giumente o di asine di proprietà altrui, anche gratuitamente, se non siano stati prima approvati per la monta pubblica.

Sono esclusi dall'obbligo dell'approvazione a norma del precedente comma, i riproduttori appartenenti ai depositi stalloni, di cui al Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

È vietato ai possessori di giumente od asine di far coprire le medesime da stallone non approvato, salvo che si tratti di stallone dello stesso proprietario delle fattrici, o di stallone dei depositi predetti.

(Approvato).

Art. 15.

Per ogni circoscrizione dei depositi stalloni di cui al Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125, è istituita una Commissione per l'esame dei cavalli stalloni e degli asini stalloni per i quali è stata richiesta la preventiva approvazione.

La Commissione ha sede presso la Direzione del deposito stalloni, ed è costituita: da un allevatore, estraneo al deposito stesso, nominato dal Ministero dell'economia nazionale, entro una terna di nomi proposti dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, per il tramite del Ministero delle corporazioni, e con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della guerra, dal Direttore del deposito cavalli stalloni; ed inoltre, per ogni provincia della circoscrizione, dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e dal veterinario provinciale.

In caso di impedimento, i membri della Commissione saranno sostituiti da supplenti preventivamente designati dalle competenti Amministrazioni centrali.

Il Ministero dell'economia nazionale può

disporre che un suo speciale delegato partecipi ai lavori della Commissione con voto deliberativo.

(Approvato).

Art. 16.

Le modalità per l'approvazione dei cavalli e degli asini stalloni saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 17.

Il ministro dell'economia nazionale è autorizzato ad emanare disposizioni intese a disciplinare, ed anche a vietare, la monta girovaga.

(Approvato).

Art. 18.

Con decreto Reale su proposta del ministro dell'economia nazionale, e di concerto col ministro della guerra, potrà essere esteso l'obbligo della preventiva approvazione anche ai cavalli ed agli asini stalloni destinati alla monta privata.

(Approvato).

Art. 19.

Le trasgressioni alle disposizioni dell'art. 14 sono punite con l'ammenda da lire 200 a lire 2000, e, in caso di recidiva, da lire 500 a lire 5000.

Per la inosservanza di disposizioni stabilite nei provvedimenti di cui agli articoli 16, 17 e 18, potrà essere comminata nei provvedimenti stessi la pena dell'ammenda, in misura non superiore ai limiti fissati nel comma precedente.

Nel caso di condanna in seguito ad uso per la monta pubblica di stallone non approvato, il giudice ordinerà sempre la castrazione dello stallone.

La disposizione del presente comma sarà applicabile anche nel caso in cui l'obbligo della preventiva approvazione venisse esteso, a norma dell'art. 18, ai cavalli ed agli asini stalloni destinati alla monta privata.

Il provento dell'ammenda sarà devoluto per un terzo agli scopritori delle contravvenzioni.

(Approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 20.

La sorveglianza sulla esecuzione delle disposizioni previste negli articoli 4, 5, 7, 14, 16, 17 e 18 della presente legge, è affidata ai componenti le Commissioni per l'approvazione degli stalloni, ed ai loro supplenti, ai tecnici delle cattedre ambulanti di agricoltura, agli ufficiali e sottufficiali dei depositi cavalli stalloni, agli ufficiali dei depositi di allevamento quadrupedi, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali, ai direttori delle stazioni di monta dei depositi stalloni, agli agenti della Milizia nazionale forestale, alle guardie municipali e campestri, ed agli agenti tutti della forza pubblica.

(Approvato).

Art. 21.

Le iniziative di carattere zootecnico, attuate dalle istituzioni locali col contributo governativo, rimangono soggette alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 22.

È istituito presso il Ministero dell'economia nazionale il « Consiglio zootecnico », il quale è l'organo consultivo tecnico della pubblica amministrazione in materia zootecnica.

Allo stesso Consiglio sono deferite le attribuzioni ora spettanti al Consiglio ippico, istituito col Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550 e che viene soppresso colla presente legge.

Il Consiglio zootecnico è presieduto dal ministro dell'economia nazionale ed in sua vece dal sottosegretario di Stato da cui dipendono i servizi dell'agricoltura, ed è composto dal direttore generale dell'agricoltura con funzioni di vice presidente, dal capo del servizio ippico e veterinario del Ministero della guerra, dal capo del servizio veterinario presso la Direzione generale della sanità pubblica, da tre allevatori designati, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, da un solo delegato per tutte le istituzioni ippiche di cui all'art. 13 della presente legge, da tre tecnici specializ-

zati in zootecnia, da un direttore di Cattedra ambulante di agricoltura, dal capo dell'Ispettorato dei servizi zootecnici dell'economia nazionale, e dal capo della Divisione zootecnica dello stesso Ministero.

In seno al Consiglio sarà costituito un « Comitato esecutivo » avente per compito la trattazione degli affari più urgenti, o di minore rilievo.

(Approvato).

Art. 23.

Col regolamento di esecuzione della presente legge, sarà determinata la composizione del Comitato e verranno stabilite le norme per il funzionamento del Consiglio e del Comitato medesimo.

(Approvato).

Art. 24.

Alle spese per l'applicazione delle disposizioni tutte contenute nella presente legge e di quelle che verranno emanate per la esecuzione di essa verrà provveduto coi fondi stanziati nel capitolo 35 di parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, per il corrente esercizio e nei corrispondenti degli esercizi venturi, nonchè nel capitolo 102 e corrispondenti capitoli futuri, di parte straordinaria.

(Approvato).

Art. 25.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'economia nazionale di concerto con quello della giustizia e delle finanze, sarà emanato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia zootecnica, per le quali siasi provveduto con la presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1929

Approvazione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente autonomo portuale di Rimini » (N. 232).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente autonomo portuale di Rimini ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge. (V. Stampato N. 232).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È soppresso l'ente autonomo portuale di Rimini per la costruzione delle opere di sistemazione e per l'esercizio di quel porto.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro dei lavori pubblici è incaricato di provvedere per tutto quanto concerne la liquidazione della gestione dell'ente anche nei riguardi dei terzi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli » (N. 220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge. (V. Stampato N. 220).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

CAPO I.

COLTIVAZIONE — DEPOSITO E STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI EDULI.

Art. 1.

Le concessioni, da parte della competente autorità marittima, di zone di mare per l'impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli, di qualsiasi specie, sono subordinate all'accertamento, a cura del prefetto, della idoneità delle zone stesse nei riguardi igienici ed al parere di apposito Comitato, presieduto dal Direttore generale della sanità pubblica e composto degli stessi rappresentanti dei Ministeri per l'economia nazionale, delle finanze, della marina e delle comunicazioni, che fanno parte del Comitato di vigilanza per l'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto, di cui all'art. 7 del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 3231.

Il richiedente la concessione deve esporre nella domanda il programma che intende svolgere.

L'esercizio dell'industria viene autorizzato dal prefetto, dopo che sia stata accertata dal medico provinciale, sotto l'aspetto igienico-sanitario, la idoneità degli impianti e la loro corrispondenza con gli eventuali obblighi imposti al concessionario.

Le spese per gli accertamenti sopra indicati sono a carico del richiedente.

(Approvato).

Art. 2.

Non potranno concedersi, per gli scopi di cui all'art. 1, gli specchi acquei in cui sbocchino fogne e che siano prospicienti a spiagge popolate, o che comunque, non diano garanzia di salubrità delle acque.

(Approvato).

Art. 3.

Gli impianti e i depositi di cui all'art. 1 sono soggetti, ogni sei mesi, ad ispezioni tecnico-sanitarie da parte del medico provinciale, che farà eseguire, ove lo ritenga necessario, con-

trolli batteriologici delle acque, nei riguardi dell'eventuale inquinamento di esse.

Il prefetto può, inoltre, disporre ispezioni e controlli straordinari tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Qualora negli impianti e nei depositi, a seguito degli accertamenti del medico provinciale, si constatino cause di insalubrità, il prefetto prefiggerà al concessionario un congruo termine per la rimozione di esse, disponendo, frattanto, la sospensione dall'esercizio dell'industria.

Ove il concessionario non ottemperi alla ingiunzione nel termine prefissogli, come pure nel caso in cui le cause di insalubrità non risultino eliminabili, il prefetto, su conforme parere del Comitato di cui all'art. 1, revocherà l'autorizzazione all'esercizio dell'industria, informandone l'autorità marittima.

Contro la revoca pronunciata dal prefetto è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, il quale decide con provvedimento definitivo, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Divenuta definitiva la revoca dell'esercizio, l'autorità marittima competente procede insindacabilmente alla revoca della concessione senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennità di sorta.

(Approvato).

Art. 4.

Il prefetto, sentiti l'ispettore tecnico-demaniale per la molluschicoltura di cui all'art. 8 del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, ed il Consiglio provinciale di sanità, può imporre agli esercenti impianti di coltivazione di molluschi eduli la costruzione di bacini di stabulazione.

Spetta al prefetto stesso, uditi l'ispettore anzidetto ed il Consiglio provinciale di sanità, l'approvazione dei progetti per la costruzione dei bacini di stabulazione e delle norme per il loro funzionamento.

Il medico provinciale accerterà la perfetta esecuzione del progetto approvato e controllerà il funzionamento dell'impianto.

Nei casi di inadempimento il prefetto, su parere conforme del Comitato di cui all'art. 1, revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'indu-

stria, dandone comunicazione all'autorità marittima.

Contro i provvedimenti presi dal prefetto a norma del presente articolo è ammesso gravame nei modi e nei termini di cui all'art. 3. Per la revoca della concessione si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso art. 3.

(Approvato).

Art. 5.

In speciali circostanze, per ragioni sanitarie, il prefetto potrà, sentito il medico provinciale, vietare che siano messi in commercio molluschi eduli che non abbiano subito una conveniente stabulazione di almeno dieci giorni in specchi acquei riconosciuti idonei.

È consentito, in città interne, il deposito di molluschi eduli in bacini contenenti acque di mare artificiale, previa autorizzazione da concedersi dal prefetto e con l'osservanza delle norme e condizioni che verranno indicate nel decreto di autorizzazione.

Nei depositi funzionanti con acqua di mare artificiale l'acqua deve essere cambiata almeno ogni ventiquattro ore, salvo che non venga trattata con sistemi riconosciuti idonei dal medico provinciale.

La preparazione dell'acqua di mare artificiale deve farsi con acqua potabile e con sale puro.

È vietato l'impiego di sale già adoperato per salamoia o per altri usi.

(Approvato).

Art. 6.

È vietato di lavare e di rinfrescare i molluschi eduli con acqua raccolta nell'ambito di manufatti portuali o in specchi di acqua distanti meno di cinquecento metri dallo sbocco delle fogne ed in genere con acque dichiarate insalubri dal medico provinciale.

Il prefetto, tutte le volte che lo reputa necessario nei riguardi igienici, dispone che la raccolta delle acque marine sia fatta mediante appositi impianti ovvero che l'acqua sia preventivamente depurata con sistemi riconosciuti idonei.

Qualora, per il lavaggio e per il rinfrescamento, si voglia o si debba impiegare acqua di mare artificiale, questa dovrà essere adoperata

in quantità sufficiente ed essere preparata a norma del precedente articolo.

Eccezionalmente, potrà essere consentito l'uso di acqua potabile.

(Approvato).

Art. 7.

I molluschi eduli, rimasti invenduti sui mercati potranno essere rimessi in mare soltanto in zone o specchi acquei che rispondano ai requisiti igienici determinati dagli articoli 2 e 6 della presente legge.

(Approvato).

CAPO II.

TRASPORTO E VENDITA DI MOLLUSCHI EDULI.

Art. 8.

I molluschi eduli destinati alla vendita debbono essere spediti in imballaggi che evitino l'apertura delle valve.

Le spedizioni di ostriche e di mitili devono essere accompagnate da certificati di origine attestanti la salubrità del bacino di provenienza e redatti secondo il modulo da stabilirsi dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia nazionale e con quello delle finanze.

Detti certificati da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario, oppure, per le coltivazioni dell'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto, dagli uffici del Regio Ispettorato tecnico demaniale del Mar Piccolo, devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) località del bacino di coltivazione e dei depositi;
- b) estremi dell'autorizzazione all'esercizio;
- c) giorno della raccolta;
- d) quantità spedite;
- e) nome del destinatario.

Queste indicazioni debbono, a cura dello speditore, essere riportate su apposite etichette fissate sugli imballaggi. Sarà rifiutata dagli uffici di accettazione dei pubblici servizi di trasporto, la spedizione di ostriche e mitili che non risulti conforme alle norme del presente articolo.

(Approvato).

Art. 9.

È vietata la vendita delle ostriche e dei mitili, che non provengano da allevamenti, depositi e stabulari, autorizzati a norma della presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Chiunque intenda esercitare la vendita dei molluschi eduli deve munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dal podestà del comune, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, il quale dovrà accertare la idoneità e la sufficienza dei mezzi di conservazione e di lavaggio, anche nei riguardi della vendita da eseguirsi sui banchi dei pubblici mercati.

Il venditore deve tenere esposta la licenza e, per la vendita delle ostriche e dei mitili, anche i certificati di cui all'art. 8, ovvero copia di essi, autenticata dal podestà.

Per la vendita ambulante il podestà assicurerà con particolari cautele l'osservanza delle disposizioni riguardanti l'idoneità e la sufficienza dei mezzi di lavaggio e di rinfrescamento dei molluschi.

(Approvato).

Art. 11.

Per la preparazione e per il commercio dei molluschi eduli conservati in scatole o in altri recipienti saranno osservate le norme stabilite dal Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti.

(Approvato).

CAPO III.

VIGILANZA.

Art. 12.

Indipendentemente dalla vigilanza che compete per legge all'autorità sanitaria, l'accertamento delle infrazioni alla presente legge può farsi anche dalle guardie di finanza, dal personale delle Capitanerie e degli uffici di porto, dagli agenti della Sanità marittima, dai Reali carabinieri, dagli agenti di pubblica sicurezza,

dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e da ogni altro agente giurato della forza pubblica, nonchè dagli agenti comunali.

Questi ultimi, qualora, non abbiano la qualità di agenti giurati, devono promuovere l'intervento di un agente giurato.

Sull'ammontare delle pene pecuniarie spetta all'agente verbalizzante una compartecipazione pari al 50 per cento.

(Approvato).

Art. 13.

La vigilanza sugli impianti e sui depositi dipendenti dalle Regie aziende demaniali del Mar Piccolo di Taranto, viene esercitata dal Regio Ispettorato tecnico demaniale di molluschicoltura in concorso col medico provinciale.

(Approvato).

Art. 14.

Il Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'interno, potrà, nelle zone in cui esistono coltivazioni dipendenti dalla Regia azienda demaniale del Mar Piccolo, affidare le funzioni di cui al precedente articolo a tecnici di riconosciuta competenza, i quali, alla dipendenza dal Regio Ispettorato tecnico demaniale di molluschicoltura di Taranto, agiranno, nel disimpegno di tali funzioni, di intesa col medico provinciale.

Le relative spese saranno a carico della Regia azienda del Mar Piccolo.

(Approvato).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI — SANZIONI.

Art. 15.

Con decreto del ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con quelli delle comunicazioni e dell'economia nazionale, sarà vietata la raccolta dei molluschi eduli in zone di mare o comunque in zone acquee che non presentino le dovute garanzie nei riguardi igienici.

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, concernenti le ostriche e i mitili, potranno, con decreto del ministro per l'interno, di concerto

coi ministri anzidetti, essere estese ad altre specie di molluschi eduli.

Analogamente le disposizioni della presente legge potranno essere estese ai così detti frutti di mare.

(Approvato).

Art. 16.

L'estrazione di acqua di mare, per gli usi indicati nella presente legge, sarà fatta soltanto negli specchi acquei riconosciuti salubri dal medico provinciale ed a seguito di autorizzazione da parte dell'Ufficio di porto che ha giurisdizione sul luogo di estrazione.

(Approvato).

Art. 17.

È fatto obbligo agli esercenti impianti di coltivazione e deposito di molluschi eduli di presentare regolare denuncia al prefetto entro il termine di giorni 30 dalla entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 18.

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il prefetto procederà, per mezzo degli organi competenti, alla verifica di tutte le zone di coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito di molluschi eduli allo scopo di accertare se corrispondano ai prescritti requisiti.

In base a tali accertamenti, il prefetto rilascerà l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'industria.

Nel caso in cui gli impianti non diano le necessarie garanzie di salubrità si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 (comma 3° e seguenti).

Per le zone dipendenti dall'Azienda demaniale del Mar Piccolo resta fermo il disposto dell'art. 13.

A cura del Ministero dell'interno verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'elenco delle coltivazioni e dei depositi autorizzati a norma della presente legge, compresi quelli dell'Azienda demaniale del Mar Piccolo.

Ogni successiva autorizzazione come ogni

revoca dovrà essere parimenti pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Art. 19.

L'infrazione alle norme stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 è punita con l'ammenda da lire cento a lire mille.

È punita con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 8.

L'infrazione al disposto dell'art. 9 è punita con l'ammenda da lire cento a lire mille.

Chiunque ometta l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 10 è punito con l'ammenda da lire cento a lire mille, e, qualora alteri i certificati di origine oppure si valga di certificati che siano stati rilasciati per merce diversa da quella messa in commercio, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire cinquecento a lire duemila. In questi due ultimi casi si procederà anche alla revoca della licenza di esercizio.

Chiunque raccolga molluschi in zone acquee nelle quali la raccolta sia stata vietata in base al primo comma dell'art. 15 è punito con l'ammenda da lire cento a lire trecento.

L'infrazione alle norme dell'art. 16 è punita con l'ammenda fino a lire cento.

L'inosservanza del disposto di cui all'art. 17 è punita con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille.

Nei casi di infrazione alle norme contenute negli articoli 9 e 10 comma secondo, come pure nei due ultimi casi specificati dal quarto comma del presente articolo, si farà anche luogo al sequestro della merce, ed, ove questa risulti avariata o non sia atta al consumo, se ne disporrà la distruzione.

Le pene comminate dalla presente legge non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal codice penale e da altre leggi speciali.

(Approvato).

Art. 20.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle coltivazioni e ai depositi in zone acquee non sottoposte alla giurisdizione dell'Amministrazione marittima.

Spetta al prefetto, previ gli accertamenti da farsi a cura del medico provinciale nei riguardi igienici, e sentito il Consiglio provinciale di sanità, di autorizzare la costruzione in dette zone, di impianti per coltivazione e deposito di molluschi eduli.

L'esercizio dell'industria viene parimenti autorizzato dal prefetto a norma del penultimo comma dell'art. 1.

(Approvato).

Art. 21.

L'importazione di ostriche, mitili e simili dall'estero, in quanto non sia regolata da speciale convenzione è subordinata alla presentazione di apposito documento dell'autorità competente, vistato dall'autorità consolare italiana, dal quale risulti che i molluschi provengono da vivai o depositi riconosciuti salubri e che la raccolta e la spedizione sono state effettuate sotto l'osservanza di norme legislative che assicurino la salubrità del prodotto.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di concessione di demanio marittimo ed in materia di sanità, che non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

(Approvato)

Art. 22.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca » (N. 229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca »

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario;

Articolo unico.

Il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e prorogato col Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio del giugno 1929 » (N. 230).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio del giugno 1929 ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge.
(V. Stampato N. 230).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.800.000 per provvedere, in dipendenza dei danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio nel giugno 1929-VII, alla costruzione di ricoveri stabili da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto, nonché alle opere accessorie per l'abitabilità dei ricoveri stessi, a quelle necessarie per il ripristino del transito stradale interrotto dalla lava ed al rimborso di spese per opere urgenti di soccorso.

La suindicata somma di lire 1.800.000 sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1929-1930 in aumento a quella assegnata per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane e da eru-

zioni vulcaniche nell'Italia meridionale in gestione dell'Amministrazione centrale.

(Approvato).

Art. 2.

Le norme per l'assegnazione dei ricoveri stabili di cui all'articolo precedente saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze e dell'interno.

Con le stesse modalità saranno stabilite le norme per l'assegnazione dei ricoveri stabili costruiti a termini della legge 20 dicembre 1928-VII, n. 3195, per i danneggiati dall'eruzione dell'Etna.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro delle finanze è autorizzato a emanare, di concerto coi ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'economia nazionale, le provvidenze strettamente necessarie per concorrere ad alleviare le conseguenze dei danni arrecati dall'eruzione del Vesuvio ai beni rustici di proprietà privata.

(Approvato).

Art. 4.

All'assegnazione della maggiore spesa occorrente per opere di sistemazione idraulica e di bonifica che si riconoscessero necessarie in dipendenza dell'eruzione, potrà provvedersi con decreto Reale, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con quello dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 5.

I lavori previsti dal presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti e indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere previste nell'articolo 1 sono esenti da ogni tassa di bollo, di registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

(Approvato).

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Trattamento tributario degli atti da prodursi agli uffici del pubblico registro automobilistico e delega al Governo del Re della facoltà di coordinare le disposizioni concernenti il pubblico registro automobilistico con quelle di altre leggi» (N. 183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento tributario degli atti da prodursi agli uffici del pubblico registro automobilistico e delega al Governo del Re della facoltà di coordinare le disposizioni concernenti il pubblico registro automobilistico con quelle di altre leggi».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge.
(V. Stampato N. 183).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli atti costitutivi dei diritti di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli, risultanti da privata scrittura, sono soggetti ad una tassa graduale di bollo in ragione di lire 2 per ogni mille lire di credito privilegiato. La tassa sostituisce quella di registro, stabilita dall'articolo 17 del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e dall'articolo 11 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, ed è pagata mediante marche da bollo a tassa fissa per l'importo corrispondente, da annullarsi nei modi indicati nell'articolo 22 della legge sul bollo, od anche, mediante il timbro di ufficio a calendario dal funzionario incaricato della tenuta del Pubblico Registro Automobilistico. Le frazioni di mille

lire si considerano, agli effetti della tassa, come migliaio completo.

Gli atti sopra indicati devono redigersi su carta da bollo da centesimi 50 e sono esenti dalla formalità della registrazione.

(Approvato).

Art. 2.

Gli atti di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, qualora non diano luogo alla contemporanea costituzione di privilegio, sono soggetti alla tassa di lire 25.

La tassa è di lire 10 se trattasi di motocicli.

La tassa è ridotta a lire 15 per gli autoveicoli e a lire 5 per i motocicli, quando gli atti ad essa soggetti si riferiscano a trasferimenti di proprietà successivi ad un primo, già assoggettato al pagamento della tassa fissa di lire 25, per gli autoveicoli, e di lire 10 per i motocicli e debitamente annotato nel pubblico registro automobilistico.

Dette tasse sostituiscono quella di registro stabilita dall'articolo 13, quarto capoverso, del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Le tasse suindicate, qualora il trasferimento si effettui mediante scrittura privata, sono pagate con l'applicazione di marche da bollo a tassa fissa per l'importo corrispondente da annullarsi nei modi previsti nell'articolo precedente.

Se il trasferimento risulti da atto pubblico, le tasse su indicate sono pagate nella forma ordinaria delle tasse di registro.

Gli atti sopra indicati devono redigersi su carta da bollo da centesimi 50 e quando risultino da scrittura privata sono esenti dalla formalità della registrazione.

Se il trasferimento deriva da vendita eseguita verbalmente, l'atto scritto è supplito, ai fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata, redatta su carta da bollo da centesimi 50 e soggetta alla tassa di bollo nella misura e con le modalità stabilite dal presente articolo per i trasferimenti effettuati con scritture private.

Le tasse suddette non escludono, quando sia dovuta, la tassa sugli scambi commerciali.

(Approvato).

Art. 3.

La tassa, di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 20 del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, sulle quietanze rilasciate dal creditore privilegiato al debitore, è pagata mediante marche da bollo a tassa fissa da annullarsi nei modi indicati nell'articolo 1 della presente legge.

Dette quietanze devono redigersi su carta da bollo da centesimi cinquanta, e sono esenti dalla formalità della registrazione.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti del prelevamento dei valori bollati, per gli atti di competenza degli uffici del pubblico registro automobilistico, gli uffici stessi sono equiparati ai distributori secondari dei valori bollati.

(Approvato).

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute negli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 6.

Mediante Regio decreto da promuoversi dal ministro delle finanze, di concerto coi ministri interessati, saranno emanate norme aventi forza di legge, per coordinare, apportandovi tutte le modificazioni ritenute necessarie, le disposizioni del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, con quelle della presente legge e dei Regi decreti-legge 4 ottobre 1928, n. 2327 e 2 dicembre 1928, n. 3179.

Potranno, con lo stesso decreto, essere stabilite penalità non superiori a lire 300.

Con le stesse modalità saranno emanate le norme per la tenuta dello schedario presso gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico e presso la Direzione generale del Reale Automobile Club d'Italia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione alle isole italiane dell'Egeo delle leggi concernenti l'esercizio delle assicurazioni private » (N. 107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione alle isole italiane dell'Egeo delle leggi concernenti l'esercizio delle assicurazioni private ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 107).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono estesi al possesso delle isole italiane dell'Egeo, con la modalità e le norme di cui ai seguenti articoli, i regi decreti legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il regio decreto legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il regio decreto legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con regio decreto 4 marzo 1926, n. 519, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private.

(Approvato).

Art. 2.

Le imprese nazionali ed estere autorizzate all'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni nel Regno, sono autorizzate all'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni nelle isole italiane dell'Egeo; debbono però, prima di iniziare le operazioni, darne partecipazione al Governo delle isole, che provvederà ad informarne il Ministero dell'economia nazionale.

Le operazioni compiute nel possesso si considerano, agli effetti del bilancio, delle riserve matematiche e delle cauzioni, come compiute nel Regno.

(Approvato).

Art. 3.

Le imprese che si costituiscono nel possesso e quelle estere che intendono istituire la legale rappresentanza per l'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni, debbono ottenere l'autorizzazione con decreto governatoriale di concerto con il ministro dell'economia nazionale.

I provvedimenti per la revoca dell'autorizzazione, per il divieto ad assumere nuovi affari, per la liquidazione delle imprese nei casi previsti dagli articoli 45 e seguenti del Regio decreto-legge 29 aprile 1925, n. 966, e 1-12 del Regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, sono pure promossi dal Governo delle isole Egee di concerto col Ministero per l'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 4.

Le imprese già costituite e quelle estere legalmente rappresentate nelle isole italiane dell'Egeo, per poter proseguire le operazioni debbono chiedere, entro i tre mesi successivi alla pubblicazione della presente legge, l'autorizzazione secondo le norme del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e della presente legge.

Qualora non richiedano e non ottengano tale autorizzazione le imprese predette saranno poste in liquidazione con le norme di cui al titolo VI del decreto-legge citato e del secondo comma dell'art. 3 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Le assicurazioni sono soggette ai diritti di bollo contemplati dalle disposizioni vigenti nel possesso.

(Approvato).

Art. 6.

I bilanci annuali delle imprese, di cui agli articoli 3 e 4 dovranno essere trasmessi nei modi e termini stabiliti dal Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, al Ministero dell'economia nazionale pel tramite del Governo delle isole Egee.

(Approvato).

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle operazioni compiute nel Regno dalle imprese di cui agli articoli 3 e 4, le quali, per le operazioni medesime, sono soggette alle norme dei Regi decreti citati all'articolo 1 concernenti le imprese straniere.

(Approvato).

Art. 8.

Gli atti che, ai sensi del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, debbono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno inseriti per quanto concerne il possesso delle isole Egee, anche nel « Bollettino Ufficiale » del Governo delle dette isole.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Norme e sanzioni relative alla spedizione di campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali » (N. 197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme e sanzioni relative alla spedizione di campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

Articolo unico.

Gli invii, spediti da Case produttrici, ammessi alla tariffa speciale concessa con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 768, convertito in legge 10 dicembre 1925, n. 2111, debbono contenere esclusivamente saggi gratuiti di medicinali prodotti nel Regno, o assimilati ai medesimi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 25 a lire 100 per ogni campione inviato a ciascun destinatario senza pregiudizio delle maggiori pene in cui potrebbero essere incorsi secondo il diritto comune.

In caso di recidiva il Ministero delle comu-

nicazioni può inoltre escludere le ditte cadute in contravvenzione dall'uso della tariffa speciale suddetta per un periodo da uno a sei mesi ed in caso di nuova recidiva rendere definitiva la esclusione.

Contro il provvedimento che dispone la esclusione temporanea o definitiva non è ammesso ricorso né in via amministrativa né in via giudiziaria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo stato e le società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico » (N. 206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanzia-

mento di 25 milioni di lire alla società delle saline e industrie della Somalia settentrionale " Migiurtinia " » (N. 203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale " Migiurtinia " ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale " Migiurtinia " ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto Italiano di Credito Fondiario ad emettere cartelle fondiari con vincolo di mutui stipulati a saggio di interesse diverso da quello delle cartelle » (N. 176).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto Italiano di Credito Fondiario ad emettere cartelle fondiari con vincolo di mutui stipulati a saggio di interesse diverso da quello delle cartelle ».

Prego l'onorevole senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto Italiano di Credito Fondiario ad emettere cartelle fondiari con vincolo di mutui stipulati a saggio di interesse diverso da quello delle cartelle.

PRESIDENTE. È aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei primi dieci disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto nella tornata odierna.

Prego l'onorevole senatore segretario Libertini di procedere all'appello nominale.

LIBERTINI, segretario, fa l'appello nominale

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito gli onorevoli senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Alberici, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Anselmino, Arrivabene, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bastianelli, Bazan, Bellini, Bensa, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Bonzani, Borea D'Olmo, Borghese, Borletti, Borsarelli, Brezzi, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Canevari, Carletti, Casati, Cassis, Celesia, Cirmeni, Colonna, Concini, Cossilla, Credaro, Cremonesi, Crispo Moncada.

Dallolio Alfredo, De Blasio, De Bono, De Cupis, De Cillis, Del Bono, Della Gherardesca, Della Noce, De Marinis, De Vito, Di Donato,

Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia.

Faggella, Fara, Fedele, Ferrari, Fracassi, Francica-Nava.

Gabbi, Gasparini, Gatti Salvatore, Gentile, Ginori Conti, Gonzaga, Guaccero, Guglielmi, Guidi di Volterra, Guidi.

Joele.

Larussa, Libertini, Lissia, Longhi, Luciolli, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mambretti, Mango, Manna, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mattioli Pasqualini, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Melodia, Miari de Cumani, Millosevich, Montresor, Morello, Morrone, Mosconi.

Nasini, Nicastro.

Padulli, Peano, Pericoli, Perla, Pestalozza, Pironti, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Romeo, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salandra, Salata, Sandrini, Sanjust, Santoro, Sarrocchi, Scalori, Scavonetti, Silj, Simonetta, Sitta, Soderini, Solari, Spirito, Squitti, Strampelli.

Tassoni, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia.

Vaccari, Valenzani, Valvassori-Peroni, Vanzo, Venino, Venturi, Venzi, Vicini Antonio, Viola, Visconti di Modrone.

Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Disciplina della esecuzione degli Inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici (N. 215-A):

Senatori votanti 154

Favorevoli 144

Contrari 10

Il Senato approva.

Ordinamento della milizia portuaria (Numero 182):

Senatori votanti	154
Favorevoli	148
Contrari	6

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore del naviglio mercantile nazionale (N. 223):

Senatori votanti	154
Favorevoli	146
Contrari	8

Il Senato approva.

Passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero della pubblica istruzione (N. 235):

Senatori votanti	154
Favorevoli	147
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, in tema di liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito fra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 191):

Senatori votanti	154
Favorevoli	147
Contrari	7

Il Senato approva.

Provvedimenti per l'Istituto nazionale delle case degli impiegati statali (I. N. C. I. S.) (Numero 195):

Senatori votanti	154
Favorevoli	147
Contrari	7

Il Senato approva.

Norme sulla costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore legale (Numero 211):

Senatori votanti	154
Favorevoli	145
Contrari	9

Il Senato approva.

Rinvio della prima esposizione quadriennale d'arte in Roma (N. 212):

Senatori votanti	154
Favorevoli	147
Contrari	7

Il Senato approva.

Convenzione modificativa di quelle vigenti col « Lloyd Triestino », per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India, e l'Estremo Oriente (N. 224):

Senatori votanti	154
Favorevoli	147
Contrari	7

Il Senato approva.

Legge organica sulla produzione zootecnica (N. 225):

Senatori votanti	154
Favorevoli	146
Contrari	8

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione degli ultimi dieci disegni di legge posti all'ordine del giorno di oggi e testè rinviati allo scrutinio segreto.

Prego l'onorevole senatore segretario Libertini di procedere all'appello nominale.

LIBERTINI, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Alberici, Albicini, Albini, Amero d'Aste, Ancona, Anselmino, Arrivabene, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bastianelli, Bazan, Bellini, Bensa, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Bonzani, Borea d'Olmo, Borghese, Borletti, Borsarelli, Brezzi, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Canevari, Carletti, Casati, Celesia, Cirmeni, Colonna, Concini, Contarini, Corradini, Cossilla, Credaro, Cremonesi, Crispo Moncada.

Dalolio Alfredo, De Blasio, De Bono, De Cupis, Della Gherardesca, Della Noce, De Marinis, De Vito, Di Donato, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Faggella, Fara, Fedele, Ferrari, Fracassi, Francica-Nava.

Gabbi, Gasparini, Gentile, Giannattasio, Giordani, Gonzaga, Guaccero, Guidi di Volterra, Guidi.

Joele.

Larussa, Libertini, Lissia, Longhi, Lucioli, Luiggi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mambretti, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mattioli Pasqualini, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Melodia, Miari de Cumani, Millosevich, Montresor, Morello, Morrone, Mosconi.

Nasini, Nicastro.

Padulli, Pantano, Peano, Pericoli, Perla, Pestalozza, Pironti, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Romeo, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sandrini, Sanjust, Santoro, Sarrocchi, Scalori, Scavonetti, Scialoja Antonio, Silj, Simonetta, Sitta, Soderini, Solari, Spirito, Squitti, Strampelli.

Tassoni, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valenzani, Valvassori-Peroni, Vanzo, Venino, Venturi, Venzi, Versari, Viola, Visconti di Modrone.

Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Soppressione dell'Ente autonomo portuale di Rimini (N. 232):

Senatori votanti 157

Favorevoli 150

Contrari 7

Il Senato approva.

Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli (N. 220):

Senatori votanti 157

Favorevoli 151

Contrari 6

Il Senato approva.

Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca (N. 229):

Senatori votanti 157

Favorevoli 149

Contrari 8

Il Senato approva.

Provvedimenti in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio del giugno 1929 (N. 230):

Senatori votanti 157

Favorevoli 151

Contrari 6

Il Senato approva.

Trattamento tributario degli atti da prodursi agli uffici del pubblico registro automobilistico e delega al Governo del Re della fa-

coltà di coordinare le disposizioni concernenti il pubblico registro automobilistico con quelle di altre leggi (N. 183):

Senatori votanti	157
Favorevoli	149
Contrari	8

Il Senato approva.

Estensione alle isole italiane dell'Egeo delle leggi concernenti l'esercizio delle assicurazioni private (N. 107):

Senatori votanti	157
Favorevoli	147
Contrari	10

Il Senato approva.

Norme e sanzioni relative alla spedizione di campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali (N. 197):

Senatori votanti	157
Favorevoli	150
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico (N. 206):

Senatori votanti	157
Favorevoli	150
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale « Mi-giurtinia » (N. 203):

Senatori votanti	157
Favorevoli	146
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto italiano di Credito fondiario ad emettere cartelle fondiarie con vincolo di mutui stipulati a saggio di interesse diverso da quello delle cartelle (N. 176):

Senatori votanti	157
Favorevoli	148
Contrari	9

Il Senato approva.

Convocazione del Senato a domicilio.

PRESIDENTE. Poichè è esaurito il nostro ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio. (*Vivi applausi — Gli applausi si ripetono all'uscita del Presidente dall'Aula.*)

La seduta è tolta (ore 17,30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.